

Funzionalizzazione ambientale del diritto di proprietà e bilanciamento di valori: gli assetti fondiari collettivi e, in particolare, il diritto di uso civico

di
Sebastiano Sitta*

Sommario: 1. La funzionalizzazione ambientale nel prisma dell'art. 42 cost. e gli assetti fondiari collettivi. – 2. La disciplina delle terre private gravate da uso civico e i rischi dell'ambiente quale materia «trasversale». – 3. Il civilista dell'Antropocene e il ruolo di coordinamento della dimensione pubblica.

1. La funzionalizzazione ambientale nel prisma dell'art. 42 cost. e gli assetti fondiari collettivi

È noto che fino al recente intervento del 2022 la Carta fondamentale non comprendeva alcun riferimento all'«ambiente», limitandosi ad evocarne – all'art. 9 – soltanto lo specifico e settoriale aspetto del «paesaggio». Sino alla Novella, un grande apporto in direzione di quello che, in altro contesto, è stato semantizzato come «costituzionalismo ambientale»¹ era peraltro offerto dal quadro delle fonti sovranazionali e, segnatamente, dal diritto euro-unitario. L'art. 3, parr. 3 e 5, TUE assegna all'Unione il compito di adoperarsi per uno «sviluppo sostenibile dell'Europa» basato «su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» e di contribuire «allo sviluppo sostenibile della Terra»: obiettivo, quest'ultimo, che insieme alle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dev'essere integrato nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione (art. 11 TFUE) e che costituisce scopo fissato anche per l'azione esterna

* Notaio in Belluno – Cultore di Diritto civile nell'Università di Padova

¹ Sul concetto, cfr. L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE Online*, 2022, 1071-1084 e l'ampio lavoro monografico di D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, in part. 49 ss.

di questa, la quale deve «favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo» (art. 21, par. 2, lett. d, TUE). Senza dimenticare che anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 37) impone un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità quali necessarie integrazioni nelle politiche dell'Unione, da garantire conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Invero, la tutela dell'ambiente quale istanza assiologica capace di penetrare nell'ordinamento interno e di innervarne gli istituti è relativamente risalente e, ancorché in modo a tratti embrionale e, comunque, disarticolato², coinvolge sia la riflessione dottrinale³ sia la giurisprudenza, anche costituzionale⁴. Si consideri poi,

² La copertura costituzionale dell'ambiente era rintracciata nel combinato degli artt. 9 e 32 Cost. e, conseguentemente, si scomponeva nei due poli della salubrità degli ambiti di vita e del governo del territorio: E. CAPACCIOLI e F. DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')*, *Parte generale e diritto amministrativo*, in *Noviss. dig. it., App.*, Torino, 1980, 257 ss.; A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 503; V. CAIANELLO, *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in *Foro amm.*, 1987, 1314; P. D'AMELIO, *Ambiente (Diritto amministrativo)*, in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988; G. PERICU, *Ambiente (tutela dell')* *nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubb.*, Torino, 1987, I, 189. Per una sintesi delle diverse concezioni della nozione giuridica di ambiente, cfr. C. MALINCONICO, *I beni ambientali*, in *Tratt. dir. amm. Santaniello*, V, Padova, 1991, 16 ss.

³ Fin dai lavori di M.S. GIANNINI, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 1125 ss.; ID., *Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici*, *ivi*, 1973, 15 ss., nei quali però si rinviene che il concetto di ambiente sarebbe metagiuridico ed ontologicamente disorganico, cui corrisponderebbe una risposta normativa necessariamente irriducibile ad omogeneità. Ritengono invece che dell'ambiente possa darsi una concezione giuridica unitaria A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, *ivi*, 1985, 32 e A. GUSTAPANE, voce *Tutela dell'ambiente: a) diritto interno*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1992, XLV, 413 ss. Cfr. anche M. ARENA, *L'Ambiente territorio come bene oggetto di tutela giuridica e la sua protezione costituzionale*, in *Foro nap.*, 1981, 241 ss.; B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990; M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000.

⁴ Per una rassegna, cfr. M. MICHETTI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Milano, 2015, III, 1895 ss. L'accennata concezione pluralista dell'oggetto della tutela ambientale trovò un espresso riconoscimento nella pronuncia di Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239, in *Foro it.*, 1983, 2 s. Viceversa, aderirono ad una impostazione monista Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1463 e 6 ottobre 1979, n. 5172, entrambe in *Foro it.*, 1979, rispettivamente 939 e 2302 e, soprattutto, le successive pronunce di Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Riv. giur. amb.*, 1987, 334; 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, 694; 24 febbraio 1992, n. 67, in *Riv. giur. amb.*, 1992, 363, nella quale si legge che l'ambiente come bene giuridico si articola «in varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, [...] riconducibili ad unità». Più recentemente cfr. Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in *Foro amm. CDS*, 2007, 3017 e 27 giugno 2008, n. 232, in *Riv. giur. edil.*, 2009, 94, ove si ribadisce la natura unitaria e complessa del bene ambiente.

a titolo di esempio generale del precipitato positivo di questo insieme di traiettorie, che il Codice dell'ambiente enuncia solennemente un «principio dello sviluppo sostenibile» tendente a garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, individuando «un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere» (art. 3-*quater*, d.lgs. 152/2006): istanza evidentemente fatta propria anche nella novella del 2022, la quale viene ad orientare i predetti fini di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche in direzione dell'interesse delle future generazioni.

Il diritto civile della legalità costituzionale⁵ non può che raccogliere le sollecitazioni provenienti dal quadro di fonti così consolidatosi, che contribuisce alla definizione di nuovi modelli di lettura – altrimenti tendenzialmente vischiosa – degli istituti civilistici⁶. È acquisizione nota che il concetto di funzionalizzazione della proprietà⁷ – differente, da un lato, dalla nazionalizzazione di cui all'art. 43 Cost. e, dall'altro lato, dall'espropriazione di cui all'art. 42, co. 3, Cost. – riguarda la nozione stessa del diritto vista nel momento genetico di questo e si manifesta nell'attribuzione o nella sottrazione ad esso di determinate facoltà tradizionalmente intese come dominicali, così da assicurare quella funzione sociale che l'art. 42, co. 2, Cost. individua come criterio fondamentale di legalità costituzionale della proprietà. La multidimensionalità del fenomeno coinvolge infatti una molteplicità di profili

⁵ Sui fondamenti e gli sviluppi concettuali di questa impostazione cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 129 ss., 337 ss., 535 ss., e M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in AA.VV., *Novemto giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, 247 ss.

⁶ A. ALAMANNI, *L'interesse ambientale nella prospettiva civilistica. Riflessi sulla responsabilità civile*, in *Actualidad jur. iberoam.*, 2023, 322. Per un inquadramento generale della riconcettualizzazione delle categorie civilistiche cfr. N. LIPARI, *Intorno ai «principi generali del diritto»*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 31, nota 17; nello specifico dell'apertura degli istituti civilistici alla materia ambientale, cfr. invece M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in AA.VV., *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 2014, 34 ss.

⁷ Si vedano, in generale, F. SANTORO-PASSARELLI, *Proprietà privata e funzione sociale*, Padova, 1976; S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 1252 ss.; M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971, oltre alla sintesi leggibile in ID., *La «funzione sociale» della proprietà nel sistema italo-europeo*, in *Corti salernitane*, 2016, 175 ss.; cfr. anche M. TRIMARCHI, *La proprietà. Per un sistema aperto italo-europeo*, Torino, 2015.

d'interesse – anche tra loro apparentemente conflittuali – che nel complesso plasmano la concreta situazione giuridica coinvolta e che conseguentemente impongono di trascorrere dal tradizionale paradigma del “limite amministrativo” o pubblicistico al diritto del proprietario all'idea di *conformazione*, intesa come intervento del Legislatore volto non a limitare una situazione soggettiva assunta come data, bensì come attribuzione *ab origine* di determinati contenuti alla situazione soggettiva stessa⁸.

È al riguardo interessante notare come significativi interventi del diritto positivo nell'accennata direzione erano stati riservati, negli anni, proprio a quel peculiare settore d'interesse del civilista, al confine con la scienza amministrativistica, che è il diritto degli assetti fondiari collettivi, e ciò pure in un'epoca in cui una vera consapevolezza circa natura e struttura di queste situazioni giuridiche doveva ancora giungere a maturazione⁹. La Legge Galasso sottopose infatti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (art. 1, lett. h, L. 431/1985); linea tendenziale raccolta dal Codice dei beni culturali e ambientali che, oltre a confermare tale vincolo, ne definisce più minuziosamente la disciplina in punto di pianificazione, controllo e gestione (artt. 146-155, d.lgs. 42/2004). Per altro verso, la normativa in tema di zone montane richiamava le Regioni a valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale (art. 3, L. 97/1994).

La recente legge organica di riordino in materia di usi civici affida oggi alla Repubblica la tutela e la valorizzazione dei beni di collettivo godimento come strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componenti stabili del sistema ambientale, basi territoriali di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e strutture eco-

⁸ N. BERTI, *La tutela “urbanistica” dell'ambiente: statuto costituzionale e regime amministrativo della proprietà vincolata*, in *Dir. econ.*, 2016, 709. In questo senso già M. COSTANTINO, *op. cit.*, 5 s. per il quale la conformazione legislativa della situazione giuridica non si può più intendere come limitazione *ab extrinseco* di una situazione giuridica mantenuta, nel suo complesso, nella sola orbita del privato; bensì, coerentemente con il quadro concettuale e normativo indicato nel testo, «come attuazione della funzione del diritto o come il diritto stesso».

⁹ R. LOUVIN, *La funzione ambientale dei domini collettivi*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 2022, 213.

paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale (art. 2, co. 1, L. 168/2017). L'impostazione culminata nella L. cost. 1/2022 corrobora allora il complesso di valori storicamente consegnato a un istituto antico – e per certi tratti arcaico – che nella disciplina speciale trova peraltro espresso riconoscimento e consacrazione sia nel senso, programmatico, ora riferito, sia mediante un insieme di previsioni puntuali che coinvolgono più segnatamente il godimento e il regime circolatorio di tali beni: si pensi, in particolare, al riconoscimento dell'esistenza dei domini collettivi quale ordinamento giuridico primario delle «comunità originarie» cui spetta la titolarità di un «demanio civico» (artt. 1, co. 1 e 3, co. 2), alla conferma del vincolo paesistico (art. 3, co. 6) oppure alle inalienabilità, inusucapibilità e indivisibilità che caratterizzano i beni collettivi (art. 3, co. 3).

2. La disciplina delle terre private gravate da uso civico e i rischi dell'ambiente quale materia «trasversale»

Quanto a quest'ultimo profilo, la recente presa di posizione della Corte costituzionale segna un importante punto di riferimento per il bilanciamento dei valori in gioco. La Consulta, nell'esaminare la previsione di inalienabilità di cui all'art. 3, co. 3, L. 168/2017, la dichiara illegittima¹⁰ per difetto di ragionevolezza laddove riferita non ai c.d. domini collettivi – da intendersi quali diritti di promiscuo godimento su terre appartenenti alla collettività e, dunque, esercitati *in re propria* – bensì agli usi civici in senso tecnico – ossia ai diritti di godimento spettanti *in re aliena* su terre appartenenti a soggetti privati¹¹. Il nucleo argomentativo della pronuncia s'incentra sulla *ratio* sottesa alla disciplina degli assetti fondiari collettivi la quale, evolvendo in ciò rispetto alla più tradizionale

¹⁰ Corte cost., 15 giugno 2023, n. 119. Per la ricezione dottrinale, cfr. G.M. ANTONELLI, *La circolazione dei terreni gravati da usi civici*, in *Notariato*, 2023, 539 ss.; S. TOMASI, *Usi civici e limiti alla circolazione della proprietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1287 ss.; G.W. ROMAGNO, *L'incostituzionalità dell'art. 3, 3° comma, L. n. 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici*, in *Giur. it.*, 2023, 275 ss.

¹¹ La distinzione tra queste due *species* del genere «assetto fondiario collettivo» risale a V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, 210 ss. e viene oggi accolta pacificamente dalla dottrina specialistica: D. PORRARO, *Natura e struttura dei diritti di uso civico*, in AA.VV., *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, Torino, 2018, 135; F. MACARIO-C. MARSEGLIA, *Usi civici*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2013, 965 ss.

funzione economica, che in passato caratterizzava tali peculiari forme di appartenenza, deve oggi ritenersi prevalentemente di tutela ambientale¹².

Quest'ultima, si dice, è pienamente assicurata tramite la persistenza del vincolo paesistico e tramite la realtà del diritto collettivo, che ne garantisce la perpetua opponibilità a terzi¹³; conseguentemente, non vi è ragione per determinare a carico del proprietario, che già vede il proprio diritto gravato dal godimento collettivo, anche l'ulteriore incomodo dell'incomerciabilità del proprio fondo. La quale, in tal senso, determinerebbe una irragionevole compressione delle facoltà proprietarie, senza alcun contrappeso in termini di servizio allo scopo di tutela proprio del diritto collettivo, già autosufficiente nei termini accennati. Ne deriva che i beni appartenenti a privati, gravati da uso civico, debbono ritenersi liberamente alienabili, ferma in ogni caso l'opponibilità all'acquirente del diritto di godimento a favore della collettività.

L'interesse della sentenza, al di là dello specifico aspetto tecnico sul quale si pronuncia – che ne lascia aperti degli altri, che spetta al civilista risolvere¹⁴ –, risiede soprattutto nella rinnovata attenzione per il bilanciamento di valori coinvolto dalla tematica ambientale. Superando, infatti, un orientamento in materia di diritti collettivi piuttosto rigido, nel quale il valore della tutela dell'ambiente

¹² Parla di «mutazione funzionale dell'uso civico» Cass., 28 settembre 2011, n. 19792, in *Notariato*, 2011, 629; in senso analogo V. BARBA, *Validità ed efficacia degli atti dispositivi di beni gravati da usi civici*, in *Foro nap.*, 2015, 606.

¹³ Sulla qualità di situazione giuridica reale dell'uso civico, cfr. R. TRIFONE, *Gli usi civici*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1963, 147 e F. MARINELLI, *Gli usi civici, ivi*, Milano, 2022, 191 ss. Non è qui possibile, né necessario, discutere circa la qualificazione, in concreto, di tale situazione giuridica, che è normalmente ricondotta o a una figura *sui generis* (così F. MARINELLI, *op. cit.*, 191 ss. e M. COMPORI, *Diritti reali in generale*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2011, 245) o ai diritti reali di uso (così G. PALERMO, *I beni civici, la loro natura e la loro disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 602 e 607) e di servitù pubblica (così G. CERVATI, *Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1967, 92) o, ancora, ad un vincolo di destinazione (così V. BARBA, *op. cit.*, 604). Costituisce, comunque, *ius receptum* che le situazioni di godimento collettivo siano sempre opponibili al terzo acquirente: cfr., per tutti, M. CALABRÒ e G. MARI, *Rilevanza degli usi civici nella circolazione degli immobili*, in *Riv. giur. edil.*, 2021, 157.

¹⁴ In particolare, chiedendosi se e in che misura le conclusioni attinte dalla Consulta in punto di alienabilità possano estendersi alla divisibilità e alla usucapibilità, pure proscritte dalla norma oggetto di attenzione della sentenza; o, ancora, se i beni qualificati come «collettivi» siano tecnicamente «beni» e se per tali figure possano mutuarsi le considerazioni attinte dalla dottrina in materia di diritti demaniali. A questi temi tuttavia andrà destinata una riflessione a parte, non consentita dallo scopo della presente indagine.

sembrava sempre e comunque necessitato a far premio su qualunque altro concorrente¹⁵, la Consulta ricorda che i valori oggetto di tutela super-primaria debbono trovare equilibrata e reciproca integrazione: la necessaria prioritaria considerazione che i valori della salute e dell'ambiente sono destinati a ricevere nella legislazione e nell'amministrazione non può infatti tradursi in assoluta, dispotica primazia su qualunque altro valore ed assumendo in tal misura il ruolo – privo di agibilità costituzionale – di diritto «tiranno». La prevalenza di un principio su un altro non deve tradursi nell'integrale sacrificio di quello in concreto e di volta in volta regressivo, e ciò è vieppiù significativo laddove siano in questione diritti che la Carta stessa qualifica come assolutamente cogenti (e, per certi versi, addirittura caratterizzanti le stesse scelte fondamentali di politica del diritto attuate in fase costituente, come l'adozione del principio lavoristico come tratto qualificante l'essenza stessa della Repubblica).

Il concetto di «sviluppo sostenibile», ormai consacrato a livello sovranazionale e considerato sempre più come esigenza impellente e criterio di orientamento per le scelte degli attori internazionali – siano essi gli Stati o i grandi operatori economici – si compone infatti di due segmenti necessariamente interconnessi e la cui valorizzazione deve procedere di conserva: la sostenibilità, ma anche lo sviluppo. Del resto, è evidente che tale sintagma, qualificando la sostenibilità come attributo dello sviluppo, postula evidentemente che uno sviluppo, da rendere sostenibile, debba pur esservi.

Emergono allora i due profili critici che possono sorgere da una rigida interpretazione dell'ambiente come materia «trasversale» – capace cioè di compenetrarsi ad ogni altra e in quanto tale «idonea a distendersi sopra ogni altro ambito materiale ed a lasciare il segno della propria presenza e del centrale rilievo assegnato ai beni della vita o interessi che ad esso fanno capo»¹⁶ –, profili che rappresentano anche i rischi che una ponderata ed equilibrata opera di

¹⁵ Si vedano, in tale senso, le sentenze in materia di leggi regionali pronunciate da Corte cost., 2 dicembre 2021, n. 228; 12 febbraio 2020, n. 71; 4 luglio 2018, n. 178; 11 maggio 2017, n. 103; 9 luglio 2014, n. 210.

¹⁶ Così A. RUGGERI, *La salvaguardia dell'ambiente, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in questa *Rivista*, 3/2023, 52.

bilanciamento interpretativo deve scongiurare¹⁷. Il riconoscimento dell'ambiente come valore oggettivo (da tutelare in sé) non può aprire ad una visione improntata ad un «ecocentrismo assoluto» che possa legittimare strumentalizzazioni della persona (come singolarità umana intangibile in virtù della sua dignità) in nome di una supposta superiore salvaguardia dell'ambiente. Il carattere sovraindividuale di quest'ultimo non può sottrarlo al bilanciamento né tantomeno farlo assurgere a criterio stesso di bilanciamento¹⁸. Inoltre, la tutela ambientale non deve fare da scudo (retorico) alle tentazioni di instaurare, per tramite della supposta cura delle condizioni entro le quali l'uomo è chiamato a vivere, un'autentica «distruzione creativa»¹⁹ mediante la quale si possa fare il bene del tutto mercè il male delle singole parti. Posto che il lavoro rappresenta l'«idea-forza» che, in una prospettiva personalista, egualitaria e solidarista, anima la costituzione materiale che sorregge la costituzione formale²⁰, la transizione ecologica e la tutela ambientale non possono comportare né legittimare il sacrificio dello sviluppo²¹, inteso come

¹⁷ Cfr. P. PILUSO, *La legge costituzionale n. 1 del 2022 e la novella dell'art. 9 Cost.: questioni aperte sulla modificabilità dei principi fondamentali. Qualche certezza giuridica e (non pochi) dubbi di politica del diritto*, in questa *Rivista*, 2/2023, 134.

¹⁸ Sul rischio che la tutela dell'ambiente soverchi la persona, in violazione del principio personalistico: V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Bari, 2023, 174 s.; A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, in *Nomos*, 3/2022, 13. Sul dibattito inerente al rapporto tra antropocentrismo ed ecocentrismo: J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.*, 1989, 673 ss.; T. GUARNIER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale*, in AA.VV., *Cura dell'altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, Napoli, 2017, 119-143; R. FATTIBENE, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos*, 3/2022. E. CHITI, *In motu. L'Unione Europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno (28 gennaio 2022)*, Napoli, 2022, 189 sostiene che un'impostazione ecologicamente orientata «presuppone inevitabilmente che, nel caso di conflitto tra integrità degli ecosistemi ed esigenze sociali ed economiche, la prima prevalga sulle seconde, perché risponde a parametri che solo la scienza può individuare e ai quali non si può rinunciare senza compromettere la stessa integrità degli ecosistemi». Parla di «bilanciamento ineguale» tra i valori ecologico-ambientali e gli altri F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, 303.

¹⁹ L'allusione è naturalmente a J. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, 1977, 30 s.

²⁰ Rimane prezioso, in argomento, il lavoro di C. MORTATI, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica*, in *Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, 143 ss., e ID., *Il lavoro nella Costituzione*, *ivi*, 225 ss.

²¹ Invita a volgersi «dall'«antitesi» alla «simbiosi» tra ambiente e sviluppo» M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, 12.

espressione del principio personalistico e, quindi, come fondamentale strumento di emancipazione umana e sociale attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nel contesto di un progresso rispettoso dell'uomo²².

3. Il civilista dell'Antropocene e il ruolo di coordinamento della dimensione pubblica

Il concetto di Antropocene, assunto a categoria interpretativa di stampo antropologico, proiettata su diversi profili dell'agire, evoca l'idea di un'era nella quale si rinnova l'attenzione per la centralità dell'essere umano in considerazione della incrementata capacità di condizionare concretamente le condizioni di esistenza della natura e di lasciare un'impronta decisiva sull'ecosistema²³.

Lo studioso del diritto civile, in quanto abituato a relazionarsi con il diritto più prossimo all'agire quotidiano, non può ignorare le sollecitazioni che tale paradigma suscita. Nella sua costante opera di interpretazione e ridefinizione delle categorie ricevute, terrà conto del rischio di ridurre l'uomo – il soggetto – ad oggetto tra gli oggetti e, correlativamente, di reinterpretare l'esercizio di diritti fondamentali in modo tale da portare questi ultimi a scolorirsi nell'«accesso a

²² F. CAPRIGLIONE, *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, 2010, 65. Sull'idea che la «sostenibilità» implichi, di per sé, un «limite alla crescita» cfr. M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 2020, 9; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, *ivi*, 2010, 25 ss.; M. MOROSINI, *Il senso del limite*, in *Qualenergia*, giugno/luglio 2012, 60 ss., il quale discorre di «economia della sufficienza» come opzione obbligata per il futuro.

²³ E. TURPIN, *Who does the Earth Think It Is, Now?*, in ID. (ed.) *Architecture in the Anthropocene: Encounters Among Design, Deep Time, Science and Philosophy*, Ann Harbor, 2013, 8, ove si rileva che la categoria interpretativa in parola contribuisce all'affievolimento della dicotomia uomo-natura dando viceversa corpo ad una ontologia «*of continuous connection between bodies*». È significativa, in tal senso, la consonanza che s'individua con il citato art. 3-*quater* del Codice dell'ambiente, il quale, al co. 4, prevede che «la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle *modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane*». Per una intersezione fra il cennato concetto di «costituzionalismo ambientale» e gli stimoli provenienti dall'idea di Antropocene, cfr. D'ANDREA, *Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici*, in *DPCE Online*, Sp. 2/2023, 361 ss.

servizi» di stampo mercatistico²⁴. Come la vicenda degli assetti fondiari collettivi dimostra, vi è necessità di coltivare una prospettiva autenticamente «eco-logica», cioè nella quale la dialettica uomo-ambiente sia intesa non come contrapposizione tra due poli, bensì come visione complessiva dell'agire dell'uomo nell'ambiente²⁵. Correttamente, si è detto che solo in senso atecnico si può parlare di un diritto soggettivo all'ambiente²⁶, perché più che vivere nell'ambiente l'uomo appartiene, ontologicamente, all'ambiente stesso²⁷, che è tale non perché concettualmente separabile dall'uomo – qui, piuttosto, ritrovandosi il concetto di «natura», almeno nel senso della filosofia della natura di ascendenza settecentesca – ma proprio perché vi è un uomo che lo abita e lo cura (anche mediante quel peculiare prodotto culturale che sono le categorie giuridiche)²⁸.

Il fatto che molti beni, e *in primis* quanto forma oggetto del patrimonio comune in discorso, debbano essere considerati secondo una prospettiva capace di sottrarli a una logica sterilmente esclusiva e a processi esasperatamente estrattivi, facendoli approdare ad una dimensione di più benefica condivisione generale²⁹, da un lato

²⁴ Ossia, dando corpo giuridico all'idea di *era dell'accesso* intesa come riconfigurazione del mondo quale spazio di mercato nel quale «tutto è servizio» grazie alla «progressiva acquisizione di molteplici ambiti della vita umana nella sfera economica» (J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000, rispettivamente 101 e 131).

²⁵ Cfr. J. VOLPI, *Ambiente, costituzione, persona. La prospettiva dell'ecologia profonda e il ruolo del diritto*, in questa *Rivista*, 3/2023, 86.

²⁶ S. GRASSI, *Ambiente e diritti del cittadino*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, 1998, 1083 ss.

²⁷ L'uomo «non domina la natura dall'esterno, ma ne [...] è parte integrante» (così S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società*, Roma, 2018, 61. Si consideri, poi, l'idea di *Geviert* («Quadratura»), con la quale M. HEIDEGGER, *La cosa*, in *Saggi e discorsi*, Milano, 1976, 109 ss., indica la composizione tra l'«abitante» e il suo «luogo»: «abitare» significa, allora, essere nella Quadratura; e il soggiornare presso le cose, così inteso, è esso stesso averne «cura» (ID., *Costruire abitare pensare*, *ivi*, 128). In questo modo (cfr. ID., «... Poeticamente abita l'uomo...», *ivi*, 131) s'intende il verso di F. HÖLDERLIN «Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnt / Der Mensch auf dieser Erde» («colmo di merito, ma poeticamente, abita / l'uomo su questa terra»): la misurazione-disposizione porta l'abitare nella sua fisionomia essenziale e configura la garanzia (si noti che qui Heidegger utilizza il termine giuridicamente connotato *Gewähr*) in base alla quale esso dura.

²⁸ Anzi, forse per le categorie giuridiche il ragionamento potrebbe imporsi addirittura *a fortiori* qualora, aderendo ad un'avvertita impostazione generale, s'intenda il diritto come alienazione dell'azione dall'agente, ossia «morfologia della prassi»: così V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Milano, 1962, 5 s. e 37 s.

²⁹ R. LOUVIN, *op. cit.*, 216. Già A. GUSTAPANE, *op. cit.*, 416, osservava che inteso come bene giuridico l'ambiente poteva ritenersi oggetto «di una pretesa primariamente propria della pluralità dei cittadini unitariamente considerati».

contribuisce ad arricchire la riflessione ormai pluridecennale sulla conformazione e la funzionalizzazione del diritto di proprietà, e dall'altro lato impone un più importante e razionale intervento della dimensione pubblica³⁰. Sotto quest'ultimo aspetto va considerato che è nella legalità costituzionale che può trovare mediazione e composizione l'intrinseca frizione tra ordine pubblico economico e ordine pubblico ecologico³¹ e che tale punto d'incontro trova espresso riconoscimento nella prospettiva, consacrata dalla legge organica in materia di diritti collettivi e dalla L. cost. 1/2022, per la quale all'ambiente stesso è riconosciuta una potenzialità «per lo sviluppo»³². Essa chiama l'operatore del diritto ad una interpretazione sensibile, ricettiva degli stimoli provenienti dall'istanza ecologica ma equilibrata ed orientata al fondamentale criterio della responsabilità, verso l'ambiente e verso l'uomo³³; e traccia altresì la soglia entro la quale si dispongono la nostra forma di vita e il nostro orizzonte assiologico: quella soglia il cui tracciare è un fatto non di produzione normativa, bensì normativo esso stesso³⁴.

³⁰ Cfr. le riflessioni di P. PILUSO, *op. cit.*, 117, che parla di «riespansione del ruolo statale nell'economia». Richiama poi R. LOUVIN, *op. cit.*, 216 l'esigenza che «l'intero ordinamento sostenga la ricerca di un nuovo paradigma proprietario risolutamente votato alla conservazione dell'ambiente».

³¹ La contrapposizione di termini mutua quella presente nella dottrina francese tra *ordre public économique* e *ordre public écologique*: J. MORAND-DEVILLER, *Ordre public économique, ordre public écologique*, in *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 1/2018, 3 ss.

³² G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum Quad. Cost.*, 2/2021, 471.

³³ Il richiamo s'intende a H. JONAS, *Il principio responsabilità*, Torino, 2022, in part. 94 ss.

³⁴ Cfr., per le nozioni evocate, R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, rispettivamente 30 e 28 s. In tema di «soglia», si veda *ivi*, 47 s., la riflessione di Orestano sul rito della *limitatio* come elemento «fattuale» giuridicamente fondante.